



PROVINCIA DI TORINO

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Torino, 18/05/1999

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 80107 / 1999
DATA 21-05-99
STRUTTURA
0.23100102

Al Signor Sindaco
del Comune di
SAN GIUSTO CANAVESE

Oggetto: Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. - Parere di merito da parte della Provincia di Torino.

Con nota n. 1500 del 26/04/1999, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. per il parere di competenza di cui al 7° comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica della Provincia, formulata alla luce degli strumenti di pianificazione sovra-comunale esistenti, si comunica che con apposita deliberazione della Giunta Provinciale verrà espresso il giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, come richiesto dal succitato 7° comma.

Collateralmente al giudizio di compatibilità di cui sopra, quale Ente portatore di interessi diffusi, in merito al contenuto della variante in oggetto si esprime il seguente parere, così articolato:

"L'integrazione normativa che prevede, nell'ambito delle aree ATE (aree agricole di tipo speciale), nel raggio di cento metri da zone residenziali o produttive, la realizzazione di parcheggi e piazzali di sosta "di qualsiasi tipo di mezzo attinente l'attività dei proprietari" risulta troppo indeterminata e può consentire, di fatto, la compromissione di vaste aree destinate attualmente all'agricoltura.

La cartografia del P.T.C. individua nell'ambito del territorio comunale delle aree ricadenti nella 1^a classe di capacità d'uso dei suoli, per le quali, in base alle N.d.A. del P.T.C. stesso "Gli strumenti di pianificazione locale devono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricola ex art. 25 LR 56/77. Eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di studi agronomici che rettifichino le indicazioni contenute nella cartografia suddetta; in particolare destinazioni diverse da quella agricola potranno essere previste solo eccezionalmente con motivazioni adeguate e sostenute attraverso elementi valutativi che dimostrino il prevalente interesse pubblico

derivante dalla diversa destinazione d'uso sullo svantaggio legato alla conseguente riduzione dell'uso del suolo agricolo, secondo procedure che verranno definite amministrativamente dalla Provincia".

Si invita pertanto il Comune, in sede di redazione del progetto definitivo della variante, a riconsiderare l'integrazione normativa tenendo conto di quanto sopra rilevato."

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la consultazione delle banche dati provinciali, si ringrazia anticipatamente per la considerazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVALTA)
